



PIQUADRO



**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI RELATIVE
A PIQUADRO S.P.A. E ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

**approvata dal Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. nella riunione del 24 novembre
2016**

Piquadro S.p.A.
Località Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano
Bologna (Italy)

T +39 0534 409001
F +39 0534 409090
piquadro@piquadro.com
www.piquadro.com

Cap. soc. i.v. euro 1.000.000
Iscrizione Registro Imprese
di Bologna, C.F. e P.IVA (IT)
02554531208



Art. 1 – Premessa

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) contiene le disposizioni relative alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni aziendali riguardanti Piquadro S.p.A. (“**Piquadro**” o la “**Società**”) e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”), con particolare riferimento alle Informazioni Riservate e Privilegiate (come di seguito definite).
- 1.2 La Procedura è adottata in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di “*market abuse*” ed è volta in particolare a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all’esterno di tali informazioni.
- 1.3 La Procedura è collegata alla “*Procedura per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*” adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Definizioni

I termini e le espressioni in carattere maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato:	l’amministratore delegato di Piquadro;
Amministratore con delega alla finanza:	l’Amministratore con delega alla finanza di Piquadro;
CFO	Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo di Piquadro, ove diverso dall’Amministratore con delega alla finanza.
Consiglio di Amministrazione:	il consiglio di amministrazione di Piquadro;
Destinatari	i destinatari della presente Procedura e cioè gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Piquadro e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di Piquadro o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Riservate o Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione;
Direttore Generale	il direttore generale di Piquadro, ove nominato, se diverso dall’Amministratore Delegato;
Informazione Privilegiata:	un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.



Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, e se
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice[, la conclusione di contratti preliminari, i dati e le informazioni contabili destinati ad essere riportati nel bilancio annuale, nella relazione finanziaria semestrale o nei risultati trimestrali che la Società pubblica ai sensi di legge o volontariamente].

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata solamente se risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini della presente Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Controllate medesime.

**Informazione
Riservata:**

qualunque informazione riguardante Piquadro e le Società Controllate che non sia di pubblico dominio e che, per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche, abbia comunque carattere riservato;



Investor Relator: il responsabile della funzione *investor relations* di Piquadro, ove diverso dall'Amministratore con delega alla finanza;

Responsabile Comunicazioni Esterne il responsabile della funzione comunicazioni esterne di Piquadro, ove diverso dall'Amministratore con delega alla finanza;

Art. 3 – Obblighi di comportamento

3.1 I Destinatari della Procedura sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa i documenti e le Informazioni Riservate e Privilegiate e utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
- b) non comunicare tali informazioni a altri Destinatari se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e, comunque, sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- c) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

3.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3.3 In aggiunta a quanto precede, ai Destinatari che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate è fatto divieto di:

- (i) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- (ii) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate;
- (iii) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Ai fini di quanto precede:

- a) si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- b) è considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di Informazioni Privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di Informazioni Privilegiate quando la persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e: (i) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero (ii)



raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica, quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate;

- d) si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- e) la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui sopra, si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

Art. 4 – Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

4.1 L'Amministratore con delega alla finanza l'Investor Relator e le ulteriori strutture aziendali di volta in volta competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle Informazioni Riservate che è ragionevole possano divenire Informazioni Privilegiate, se del caso sottoponendole alla valutazione del Direttore Generale e dell'Amministratore Delegato e avviando le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di Piquadro e delle Società Controllate ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.

4.2 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, che a tal fine può avvalersi del supporto del Direttore Generale, dell'Amministratore con delega alla finanza, dell'Investor Relator e delle ulteriori strutture aziendali di volta in volta competenti.

Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare.

Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può avvalersi anche del supporto dell'Amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.

4.3 L'Amministratore Delegato, una volta che abbia verificato la natura privilegiata di un'informazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi del successivo art. 5, approvando il relativo comunicato stampa, ovvero all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5 – Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

5.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.



- 5.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura dell'Amministratore con delega alla finanza e/o dell'Investor Relator con il supporto delle strutture aziendali di Piquadro e delle Società Controllate di volta in volta competenti.
- 5.3 Prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato ai sensi del successivo paragrafo 5.4, il testo del comunicato stampa è trasmesso per la relativa verifica e approvazione:
- (i) al CFO e all'Amministratore con delega alla finanza, quando contiene informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate ovvero informazioni che rientrino comunque nella competenza della funzione amministrazione, finanza e controllo;
 - (ii) al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. n. 58/1998, nel caso in cui il comunicato contenga informazioni di natura contabile, anche infrannuale.
- 5.4 Il testo finale del comunicato stampa è quindi trasmesso all'Amministratore Delegato a cura dell'Amministratore con delega alla finanza in coordinamento con l'Investor Relator per la relativa approvazione. L'Amministratore Delegato approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione, previa condivisione dello stesso – ove lo ritenga opportuno – con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato può rimettere l'approvazione del comunicato all'organo consiliare.
- 5.5 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura dell'Amministratore con delega alla finanza in coordinamento con l'Investor Relator.
- 5.6 Una volta diffuso, il comunicato stampa viene pubblicato, a cura dell'Amministratore con delega alla finanza, su una sezione del sito internet della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.
- 5.7 La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Art. 6 – Ritardo

- 6.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio
- 6.1.1 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.



- 6.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.
- 6.1.3 La decisione in ordine all’attivazione del ritardo è di competenza dell’Amministratore Delegato, il quale provvede altresì all’individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato può rimettere la decisione relativa al ritardo all’organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con il supporto dell’Amministratore con delega alla finanza , dell’Investor Relator e delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.
- 6.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente art. 6 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 5. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“*rumor*”) si riferisca in modo esplicito a un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 6.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichino un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L’obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo 6.1.5 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell’Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini dei quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un’Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l’Amministratore con delega alla finanza .
- 6.1.6 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un’Informazione Privilegiata, l’Amministratore con delega alla finanza e l’Investor Relator, con il supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti:
- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all’interno del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate tenuto dalla Società ai sensi della procedura di cui al precedente paragrafo 1.3, nonché agli adempimenti di cui al successivo paragrafo 6.2;
 - b) monitorano costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
 - c) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell’informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 6.2 Adempimenti relativi al ritardo



6.2.1 Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 6.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (A) data e ora:
- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (B) identità delle persone responsabili:
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
 - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

6.3 Notifica del ritardo

6.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del precedente paragrafo 6.1, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

6.3.2 La notifica è predisposta dall'Amministratore con delega alla finanza con il supporto dell'Investor Relator e delle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura dell'Amministratore con delega alla finanza in coordinamento con l'Investor Relator tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

6.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);



- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al pubblico;
 - e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.
- 6.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

Art. 7 – Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali

- 7.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di Piquadro e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve avvenire per il tramite dell'Amministratore con delega alla finanza ed essere approvato dall'Amministratore Delegato.
- 7.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi del precedente paragrafo 7.1 è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 7.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, *etc.*), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture aziendali.
- 7.4 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo nell'interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga informazioni aziendali concernenti Piquadro e/o le Società Controllate può avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in coordinamento con l' Amministratore con delega alla finanza, l'Investor Relator e con il Responsabile Comunicazioni Esterne. Qualora l'amministratore coinvolto sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si coordina preventivamente con l'Amministratore Delegato oltre che con l'Investor Relator e con il Responsabile delle Comunicazioni Esterne.

Art. 8 – Rapporti con le Società Controllate

- 8.1 Le Società Controllate provvedono a recepire i contenuti della presente Procedura e ad assicurarne il pieno rispetto.
- 8.2 Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1, la Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Procedura.

Art. 9 – Violazioni della Procedura e sanzioni



- 9.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei Destinatari, Piquadro e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di lavoratori dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 9.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni di cui alla presente Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, Piquadro si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

Art. 10 – Disposizioni finali

- 10.1 L'Amministratore Delegato ha facoltà di apportare alla presente Procedura le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Piquadro e delle Società Controllate.
- 10.2 Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.